

TRIBUNALE DI TRIBUNALE DI PADOVA

N. Reg. spese prenotate _____

N. Reg. spese prenotate _____

Foglio Notizie 1 €

Foglio Notizie 2 € 851.00



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Civile e Penale di Padova - Sez. I^a Civile, composto
dai Signori Magistrati:

N. 118 Sent.M.F.

N. 118 Fall. 2018

N. 118 Cron.

N. 118 Rep.

- 1) Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Presidente
2) Dott.ssa Maria Antonia Maiolino Giudice
3) Dott.ssa Micol Sabino Giudice rel.

riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

sentenza

Letto il ricorso depositato in data 13 agosto 2018 e rubricato al
n. 118/2018 con il quale la società **A** ha proposto
ricorso per la dichiarazione di fallimento di **B** e
sulla scorta del capo di condanna alla rifusione
delle spese di lite contenuto nella sentenza, passata in
giudicato, n. 118 del Tribunale di Padova depositata a
ottobre spese liquidate in euro 35526,95 per compensi
oltre spese generali e accessori, il tutto per un ammontare
complessivo di euro 51.840,07.

Si è costituita la parte resistente che, incontestata l'insolvenza,
ha eccepito l'esenzione dal fallimento ex art. 1 L. Fall.: ha

COMUNICAZIONI

1. Fallito
2. Curatore
3. Ricorrenti
4. P.M.
5. Reg. Impr.
6. Posta

UP



fondato tale eccezione in particolare sull'allegato mancato raggiungimento della soglia di euro cinquecentomila relativa all'indebitamento, pacifico il mancato raggiungimento nei tre esercizi chiusi antecedentemente al deposito dell'istanza di fallimento delle soglie dimensionali dell'attivo e dei ricavi. A sostegno della propria tesi la resistente ha richiamato: il bilancio approvato e depositato al Registro Imprese inerente l'esercizio chiuso al 31/12/17 (cfr. doc. 5) e la situazione patrimoniale ed economica al 28/9/18 (cfr. doc. 6), dai quali emergerebbe, rispetto al bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/16, che presentava un indebitamento oltre soglia (per euro 536.695), una diminuzione dell'ammontare dei debiti al di sotto di euro cinquecentomila.


Ciò impedirebbe il fallimento, alla luce della lettura del richiamato art.1 L. Fall.

Ritiene il Collegio di condividere l'impostazione teorica secondo la quale, a differenza degli altri parametri, l'indebitamento deve sussistere al momento della declaratoria di fallimento, indifferente restando la circostanza che la soglia di euro cinquecentomila sia stata superata in uno dei tre esercizi antecedenti il deposito della istanza di fallimento laddove al momento della pronuncia della sentenza l'indebitamento sia poi sceso sotto la soglia (cfr. Cass., sent. n. 3158/2018).



Tuttavia vanno svolte le seguenti ulteriori considerazioni in relazione alla vicenda concreta all'esame del Collegio: la situazione patrimoniale al settembre 2018 non può essere valorizzata ai fini della dimostrazione della esenzione dal fallimento; infatti, a fronte della intervenuta contestazione della attendibilità della stessa da parte dell'istante, va ricordato che sono solo i bilanci approvati e depositati a costituire la base documentale imprescindibile ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità ex art. 1 L. Fall. (e peraltro neppure questi saranno addirittura a volte sufficienti a evitare il fallimento, non costituendo prova legale e potendo dunque essere disattesi dal giudice ove motivatamente ritenuti inattendibili per specifiche ragioni-cfr. Cass., ord. 31/5/2017).

Si deve dunque guardare all'ultimo bilancio al 31/12/17: da questo effettivamente risulta un indebitamento sottosoglia (euro 494.150).


Tuttavia la ricorrente ha contestato la attendibilità di questo bilancio, atteso che lo stesso non recherebbe il debito per rifusione delle spese per cui agisce l'odierna ricorrente (che come detto ammonta complessivamente a euro 51.840,07) ne' il debito per la rifusione delle spese della consulenza tecnica di ufficio svolta nel sopra menzionato giudizio ed anticipate da  (come risultante dalla fatture dimesse



sub doc.16 all'udienza), somma che ammonterebbe a circa euro 9.000,00.

Ora, sul punto del mancato inserimento di questi due debiti nello stato patrimoniale del bilancio al 31/12/2017 la parte resistente non ha svolto specifica contestazione. Peraltro va rilevato, con riguardo ai tempi di approvazione del bilancio dell'esercizio 2017, che lo stesso è stato approvato solo a settembre 2018 laddove la notifica del ricorso e della fissazione dell'udienza per la convocazione del debitore era intervenuta ad agosto 2018: le circostanze del mancato rispetto delle tempistiche di approvazione e deposito del bilancio nonché della loro vicinanza a quelle della procedura prefallimentare, unitamente al difetto di contestazione circa il mancato inserimento dei suddetti debiti, l'ammontare dei quali è idoneo a determinare il superamento della soglia dell'indebitamento ex art. 1 l.fall., conducono complessivamente a ritenere inattendibile il bilancio in parola e dunque non assolto da parte del resistente l'onere della prova di cui al citato art.1 l.fall.;

rilevato che per quanto detto il presupposto di cui all'art. 15 u.c. l.fall. risulta integrato;

ritenuto che la società  è versata effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere alle obbligazioni assunte;



ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la
dichiarazione di fallimento;

visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 16 e 146 L.F.;

dichiara

il fallimento della società



con sede legale in S

cod. fisc. avente ad oggetto

l'ac

cos

rappresentata dal liquidatore

residente a

nomina


la **Dott.ssa Micol Sabino** Giudice Delegato per la procedura e

Curatore il Do con studio in

(PD), V.

ordina

al legale rappresentante della società fallita di depositare
entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali
obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;



stabilisce

il giorno alle ore per procedere all'esame
dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna



il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso della società fallita, perché presentino le relative domande e la documentazione allegata con le modalità di cui al novellato art. 93 L.F. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 31 bis L.F.;

segnala

al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest'ultima coincidente con il giorno di pubblicazione della presente



sentenza, deve comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

Padova, lì 25.10.2018

Il Presidente

Il Giudice estensore

Il Funzionario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Nicasia Teresi

Sentenza depositata in cancelleria il 07 NOV. 2018



Il Funzionario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Nicasia Teresi



